

N. 858

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI,
COZZOLINO e PEDRIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996

Modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno
1990, n. 142, in materia di costituzione delle comunità
montane

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che le Comunità montane siano costituite tra comuni, anche solo parzialmente montani, della stessa provincia. A norma del successivo articolo 61, comma 2, della stessa legge, tale riordino doveva intervenire entro un anno.

Orbene, l'applicazione automatica della previsione legislativa (con la provincializzazione obbligatoria delle Comunità montane interprovinciali) realizzerebbe un effetto fortemente negativo per l'azione di valorizzazione delle zone montane e pregiudicherebbe la omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorchè appartenenti a province diverse della stessa regione.

Per evitare tale evidente distorsione legislativa che, tra l'altro, porterebbe ad un continuo aumento del numero di comunità montane e ciò in palese contrasto sia con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa che di contenimento della spesa pubblica, si propone il presente disegno di legge per la modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le motivazioni sopra riportate cui va aggiunta la considerazione seguente: in caso di istituzione di nuove province, qualora il predetto articolo 28 non venga *medio tempore* modificato, avremmo il paradosso di dover dividere in due tutte le comunità montane preesistenti, con continue situazioni di instabilità per i relativi comprensori montani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione delle comunità montane)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra le parole «parzialmente montani» e «della stessa provincia» sono inserite le parole «di norma».

2. La legge regionale prevede la conferma delle comunità montane interprovinciali, già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. La legge regionale provvede a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

4. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito con quello del 31 dicembre 1996.

